

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**

OGGETTO: - Presa atto convenzione tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi "Mediterranea di Reggio Calabria.

L'anno duemiladieci il giorno 03 MAG. 2010 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dall'Università degli Studi "Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Agraria, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti la predetta Facoltà, stages di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convenzione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA


Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:


ACCOGLIRE l'istanza avanzata dall'Università degli Studi "Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Agraria, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti la predetta Facoltà, stages di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;


APPROVARE e sottoscrivere la correlata convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali del Dipartimento Area


Amministrativa e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: 

Il Direttore Amministrativo: 

Il Direttore Sanitario ff: 


Il Direttore Generale: 

UFFICIO AFFARI GENERALI
Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 04 MAG. 2010 con prot. n. 40 del 04 MAG. 2010 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. to Giuseppe Mancuso

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. to Giorgio Vincenzo Pizzicari





CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria - Facoltà di Agraria, con sede in Località Feo di Vito 89060 Reggio Calabria (RC), codice fiscale 80006510806, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Preside Prof. Santo Marcello Zimbone, nato a Catania (CT) il 13.10.1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, giusta autorizzazione del Senato Accademico del 23/02/2010;

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 02864140799, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Dott. Vincenzo Domenico Scuteri, nato a Locri (RC) il 13 agosto 1949.

Premesso

- che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- che l'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art 18 L. 24 giugno 1997 n.196 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in imprese, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti dei Corsi di laurea della Facoltà di Agraria e neolaureati, d'ora in poi denominati "tirocinanti" su proposta dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142.

Articolo 2

1. La durata del tirocinio è di circa 50 ore complessive per i Corsi di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze Forestali e Ambientali, 40 ore per i Corsi di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari e Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura, 30 ore per i Corsi di laurea triennale in Gestione Tecnica del Territorio Agroforestale e Sviluppo Rurale, Produzioni Vegetali e Produzione Animale in Area Mediterranea; di circa 30 ore per i Corsi di laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali e Ambientali e Scienze e Tecnologie Alimentari; di circa 130 ore per i Corsi di laurea quinquennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze Forestali e Ambientali.
2. L'attività del tirocinante, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un Responsabile Aziendale;
4. Per ciascuno stagista inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto tra le Parti un progetto formativo contenente:
 - il nominativo dello stagista;
 - i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
 - obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, con l'indicazione dei tempi di permanenza in Azienda;
 - le strutture dell'ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo stage;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi già attivata per ciascun corsista;



5. Oltre al Responsabile Aziendale di cui punto 2, Referente della convenzione, per ogni praticante, tra i dipendenti a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso profilo professionale o al profilo delle professioni che si occupano di discipline analoghe o compatibili, sarà individuato un Tutor con l'incarico di guidare le esperienze formative e di registrare ed attestare le presenze e le attività svolte su specifica modulistica parte integrante del Progetto Formativo predisposto dal Soggetto Promotore. L'Università si impegna a regolarizzare tale incarico con riguardo anche alle eventuali prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro previsto dal CCNL di categoria, che come tali non rientrano nei compiti e doveri d'ufficio del dipendente interessato.

Articolo 3

Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
4. indossare la divisa provvista di tessera di riconoscimento, fornita dal Soggetto Ospitante che all'uopo si impegna a garantire l'utilizzo del servizio Guardaroba e Lavanderia alle stesse modalità previste per i dipendenti.

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, il Soggetto Ospitante ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione dello stagista interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione al Soggetto Promotore.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore assicura i corsisti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dai corsisti) ed al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Il Soggetto Ospitante, per delega che il Soggetto Promotore ad esso conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

In applicazione della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, le Parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

L'ammissione degli studenti alle attività di tirocinio è subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal predetto decreto legislativo, espressa dal Medico Competente operante presso l'Azienda. Gli oneri derivanti da tali accertamenti sono a carico del Soggetto Promotore.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante per tramite del Responsabile Aziendale del Settore Formazione ed Aggiornamento Professionale si impegna a:

1. dare piena attuazione al progetto formativo secondo le finalità, i contenuti, le modalità ed i termini in esso concordati.
2. inoltrare al Soggetto Promotore, relativamente a ciascun tirocinante, al termine del periodo di formazione, l'attestazione del tirocinio svolto e la valutazione finale inerente lo svolgimento del progetto.

Articolo 6

La presente convenzione ha validità annuale rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene, comunque, fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.



Articolo 7

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le modifiche alla convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

Articolo 8

Le parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

Articolo 9

La presente convenzione redatta in duplice copia, su carta intestata del Soggetto Promotore, è esente da imposta di bollo in modo assoluto solo se ricorrono le condizioni di cui all'art.16 tabella B del DRP 26/10/1972, n.462. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26.04.1986, n.131. Le spese di bollatura, se dovute, e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotona, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Articolo 11

La presente Convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra le Parti.

Articolo 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e al D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Data _____

Il Preside della Facoltà di Agraria
dell'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria
Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona
Dott. Vincenzo Domenico Scuteri